



PUNTO 4) ORDINE DEL GIORNO UNIFICATA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016, N. 50 (AG 397)**

PARERE POSITIVO

30 MARZO 2017

Premessa

Il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, è stato adottato in attuazione della legge delega n. 11/2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016.

A quasi un anno dalla sua entrata in vigore, il Governo si è avvalso della facoltà concessa dal comma 8 dell'articolo 1 della delega succitata, per adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.

Lo schema di decreto correttivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo scorso 23 febbraio ed assegnato quindi alle Commissioni Parlamentari competenti per l'espressione del parere, che dovrà essere reso entro il 5 aprile p.v., dopo quello del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata.

Lo stesso decreto dovrà essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri entro il 19 aprile p.v..

Al fine di fornire elementi utili alla valutazione complessiva del decreto per l'impatto che lo stesso ha sugli acquisti di lavori, beni e servizi per i Comuni e le Città Metropolitane, l'Associazione ha predisposto il seguente documento di sintesi delle principali problematiche di interesse e delle allegate proposte emendative.

L'ANCI ha proposto, prima in Cabina di Regia e poi in sede tecnica di Conferenza Unificata, una serie di proposte emendative che mirano tutte ad una maggiore semplificazione e correzione dei punti che, anche alla luce dei questionari somministrati dalla stessa Cabina di Regia, presentavano maggiori criticità. Molte delle proposte dell'Associazione hanno trovato accoglimento nello schema di correttivo di cui sopra. Su tali questioni – di cui se ne riportano di seguito le principali – si segnala la massima attenzione da parte del Parlamento, chiedendone la condivisione in quanto trattasi di correzioni di buon senso, ragionevolezza e di semplificazione delle procedure relative agli appalti pubblici:

1. Inclusione anche delle Città Metropolitane tra i soggetti qualificati di diritto in base all'articolo 38 del Codice

L'accoglimento di tale proposta dell'ANCI contenuta nella riformulazione dell'articolo 38 del Codice, consente alle Città Metropolitane peraltro già qualificate, al pari dei soggetti aggregatori regionali ex articolo 9 comma 2 dl 66/2014, di dover ricominciare tutto daccapo per qualificarsi come centrale unica di committenza.

2. Semplificazione dei livelli di progettazione richiesti per le manutenzioni e ampliamento possibilità appalto integrato

L'ANCI è stata la prima a segnalare la difficoltà di porre a base di gara, qualunque gara ad esclusione del ppp, il solo progetto esecutivo.

Tale criticità, segnalata peraltro nel corso di due diverse audizioni parlamentari dell'ANCI, era di immediata evidenza per le manutenzioni.

Il Governo ha accolto tali osservazioni e proposte di correttivo, provvedendo alla riformulazione dell'articolo 23 del Codice Appalti e rinviando proprio per le manutenzioni ad un ulteriore decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplinerà una "progettazione semplificata" proprio per le manutenzioni.

Positiva è anche la correzione dell'articolo 59 che consente di appaltare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere nei casi in cui l'elemento

tecnologico o innovativo delle stesse sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

3. Estensione degli incentivi per funzioni tecniche anche alle CUC (articolo 113)

Positivo è anche l'accoglimento dell'estensione degli incentivi per funzioni tecniche anche alle Centrali Uniche di Committenza (quindi anche Città Metropolitane). Se la costituzione delle centrali uniche di committenza assume un ruolo centrale nella riforma copernicana del nuovo codice degli appalti fondata sui principi di aggregazione e qualificazione, è stato opportuno esplicitare che il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche sia utilizzabile anche per il personale che vi lavora.

4. Esplicitazione della possibilità di redigere un certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo per lavori fino a 1 milione euro (articolo 102)

Il correttivo approvato dal Governo accoglie una richiesta dell'ANCI di lasciare alle stazioni appaltanti la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

5. Abrogazione dell'obbligo di indicazione della terna di sub appaltatori per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie (articolo 105).

Molto positivo l'accoglimento anche di quest'obbligo che costituiva un indubbio aggravio della procedura.

Pur valutando positivamente e sostenendo dunque l'accoglimento delle suddette proposte correttive anche da parte del Parlamento, l'ANCI, in sede tecnica di Conferenza Unificata, ha proposto un ulteriore pacchetto di emendamenti che qui si allegano e di cui si riportano, in sintesi, quelli fondamentali:

1. Esclusione dei servizi sociali dagli obblighi di cui agli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti (abrogazione comma 5quinquies articolo 142)

La nostra proposta mira ad escludere dall'obbligo di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, i servizi sociali di cui all'allegato IX del Codice, che hanno una loro peculiarità e specificità legata al tessuto economico sociale dei singoli territori. Non chiediamo di escluderli dall'ambito di applicazione dell'intero Codice Appalti ma unicamente dall'obbligo di acquistarli esclusivamente tramite CUC o altro soggetto aggregatore. Ciò consentirebbe a tutti i Comuni di non doversi obbligatoriamente aggregare o servirsi di una centrale unica di committenza ovvero dimostrare di avere i requisiti per qualificarsi come stazione appaltante autonoma, ad esempio per aggiudicare l'appalto di assistenza domiciliare agli anziani o di gestione di un centro di accoglienza di richiedenti asilo. Tutti i Comuni potrebbero farlo dunque autonomamente e senza qualificazione ma nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e con le modalità di aggiudicazione previste da codice appalti. Peraltro, la specificità e la peculiarità dei servizi sociali è già riconosciuta dall'articolo 140 del Codice dei Contratti che specificamente individua negli articoli successivi la specifica disciplina per gli affidamenti, quindi la proposta risulta coerente con l'intero impianto normativo.

2. Eliminazione dell'obbligo di individuazione di ambiti territoriali di riferimento per le aggregazioni dei Comuni non capoluogo (abrogazione articolo 37 comma 5)

La nostra proposta è finalizzata a tutelare il principio di volontarietà dei Comuni nell'individuazione del miglior percorso di aggregazione. Sono già attive CUC costituite nelle forme di Unioni di Comuni o Convenzioni o Consorzi, si tratta di un processo partito nel 2014 che sta cominciando a dare i propri frutti. Intervenire con l'obbligo di ambiti anche non coincidenti con quanto già presente sul territorio rischia di bloccare il processo su cui invece occorre investire. E' solo su base volontaristica che possono avvenire le aggregazioni e non su un modello di ambito territoriale che per altre funzioni ha sistematicamente fallito.

Si sottolinea infine che la difficoltà di attuazione di tale disposizione è dimostrata dal fatto che il MEF non ha ancora provveduto ad elaborare i criteri per l'individuazione di tali nuovi ambiti.

3. Procedure di somma urgenza (modifiche articolo 163)

Le proposte dell'ANCI mirano da un lato a sistematizzare alcune deroghe al Codice Appalti in caso di emergenze di protezione civile, dall'altro a semplificare la procedura che prevede, nei casi di emergenze quali ad esempio il terremoto, per gli acquisiti di beni e servizi non ricompresi in un elenco prezzi, di fissare un prezzo provvisorio, di aspettare il giudizio di congruità dell'ANAC su tale prezzo provvisorio e di procedere alla liquidazione del 50% del dovuto nelle more del giudizio ANAC.

4. Ulteriori semplificazioni nei livelli di progettazione (articolo 23 comma 6 e 16)

La proposta ha come finalità di semplificare e ridurre i campi d'indagine per la redazione del progetto di fattibilità per la realizzazione di opere pubbliche.

5. Semplificazione requisiti per progettazione interna (articolo 24)

La proposta emendativa corregge l'eccessiva rigidità della norma e consente la possibilità per i tecnici dei Comuni, soprattutto per i piccoli e medi, di firmare i progetti avendo, in alternativa all'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione all'albo professionale, così come prevede il decreto correttivo, il possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni.

6. Riduzione oneri contratti sottosoglia (articolo 36)

La proposta emendativa mira ad una semplificazione e riduzione dei costi, nei contratti sottosoglia, per consentire la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, in Gazzetta Ufficiale, per estratto e non per intero.

7. Flessibilità per la Qualificazione (articolo 38)

La proposta è di diversificare e quindi di attribuire maggiore flessibilità ai dei requisiti tecnico organizzativi per ottenere la qualificazione. La finalità è quella di consentire alle centrali di committenza di chiedere la qualificazione in base alle funzioni che intende svolgere.

8. Semplificazione commissioni aggiudicatrici (articolo 77)

La proposta emendativa mira a semplificare la composizione delle Commissioni giudicatrici, per appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia e non particolarmente complessi, attraverso la nomina esclusivamente di componenti interni, compreso il Presidente.

9. Semplificazione disposizioni su PPP (articolo 180)

La proposta – in materia di realizzazioni di opere in partenariato pubblico-privato - mira ad eliminare un'incertezza interpretativa che potrebbe avere conseguenze sulla buona riuscita del contratto ed essere causa di molteplici contenziosi.

A seguito delle riunioni tecniche in Conferenza Unificata e ai suesposti emendamenti considerati fondamentali e prioritari per l'Associazione, registriamo con soddisfazione l'accoglimento da parte del Governo delle seguenti proposte emendative:

1. **Servizi Sociali**: viene accolto, anche se con riformulazione, la proposta dell'Anci di escluderli dall'obbligo di aggregazione ma non di qualificazione. Trattasi di modifica molto importante in quanto consente per appalti legati alla peculiarità dei territori e delle specificità locali di procedere in modo autonomo per i relativi affidamenti.
2. **Elaborati per appalti a misura**: è stata condivisa, pur se rimessa al Parlamento, la misura di semplificazione che elimina il computo metrico estimativo come elaborato obbligatorio del contratto.
3. **Per i Piccoli e medi Comuni favorire la progettazione interna**:condivisa, pur rimettendone la valutazione al Parlamento, la proposta di consentire, in alternativa all'abilitazione obbligatoria per tutti i dipendenti tecnici, il possesso di una congrua anzianità di servizio.
4. **Contratti sottosoglia**: è stata accolta, pur se rimessa al Parlamento, la proposta che semplifica ulteriormente le procedure sottosoglia e quindi di modico valore economico.
5. **Abrogazione gli ambiti territoriali obbligatori**: condivisa, pur rimettendone la valutazione al Parlamento, la proposta di abrogare la norma (articolo 37 comma 5) che prevede un decreto del Mef per la definizione di criteri per gli ambiti territoriali ottimali per le gare d'appalto. Il Mef ha espresso parere positivo sollevando solo un'eccezione rispetto alla violazione della legge delega n. 11/2016. L'Anci ribadisce che non era un principio di delega e auspica che la correzione sia condivisa dal Parlamento.

Alla luce delle proposte accolte prima in sede di approvazione dello schema di decreto correttivo dello scorso 23 febbraio u.s. e poi in sede tecnica di Conferenza Unificata, l'ANCI esprime pertanto un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (AG 397), ribadendo tuttavia la necessità che le ulteriori proposte emendative in allegato al presente documento trovino accoglimento in Parlamento.



**Proposte emendative al testo del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
coordinato con lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive**

(AG 397)

27 marzo 2017

Legenda ** emendamenti fondamentali

Art. 3 **Definizioni**

Al comma 1 lettera gggggg-quater) dopo le parole “il documento” aggiungere le seguenti “di cui all’articolo 21 comma 8 in cui” sostituire le parole “sono individuate ed analizzate” con le seguenti “è individuata la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività tra” e dopo le parole “soluzioni progettuali alternative” aggiungere la parola “analizzate”

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali ha lo scopo di individuare, tra le tante analizzate, un'unica soluzione progettuale

Art. 3 **Definizioni**

Al comma 1 dopo la lettera gggggg-octies) aggiungere la seguente lettera

gggggg-novies) – “Progetto integrale di un intervento” , un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

Motivazione

L'emendamento ha la necessità di riportare la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. m) del D.P.R. 207/10 in quanto la dizione di progetto integrale è utilizzata, senza definirla, nella linea guida ANAC n. 3, nella parte riguardante le incompatibilità tra RUP e progettista o direttore dei lavori.

Art. 3 ** **Definizioni**

Al comma 1 dopo la lettera gggggg-novies) aggiungere la seguente lettera:
gggggg-decies)

“manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria): la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione”;

conseguentemente

all' art. 216 comma 4 eliminare la parola “ordinaria” e sostituirla con le parole: “così come definiti all'art. 3 lett gggggg-novies” e dopo le parole: “del presente codice,” aggiungere le seguenti: “e previa valutazione del RUP”.

Motivazione

La proposta di eliminazione all'articolo 216 comma 4 della parola "ordinarie" si rende necessaria perchè altrimenti si creerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento in fase di affidamento, connesso con l'elaborazione di livelli progettuali immotivati rispetto alla tipologia di intervento manutentivo, pur salvaguardando la necessità di garantire livelli

di approfondimento progettuali, secondo la complessità tecnica afferente la tipologia di manutenzione, attestata dal RUP.

Si pensi alle manutenzioni riparative o di pronto intervento, spesso di modesti importi le quali richiedono celerità, nonché procedure snelle. Senza questo emendamento la stragrande maggioranza dei comuni sarebbero costretti, per tali fattispecie, a predisporre numerosi elaborati progettuali che comporteranno un inammissibile allungamento dei tempi, ed aumento dei costi.

È pertanto speculare la proposta di introduzione all'art 3, sulle definizioni, del concetto di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria.

Art. 21

Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

Al comma 3 sostituire le parole “articolo 23, comma 5” con le seguenti “articolo 3 comma 1 lettera ggggg-quater in coerenza con il quadro esigenziale i cui contenuti sono definiti nel decreto di cui al comma 8”

Motivazione

In coerenza con le modifiche proposte all'articolo 23 comma 5, laddove è stato stralciato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, essendo tale documento chiaramente attinente alla fase di programmazione dei lavori, e dunque all'articolo 21, e non all'articolo 23, per cui il richiamo non potrà che essere alle definizioni di cui all'articolo 3. Inoltre si propone il richiamo al documento quadro esigenziale da condursi nell'ambito della più ampia pianificazione dell'amministrazione, come richiamata nella rubrica del Titolo III ma non sviluppata nell'articolato. Tale momento pianificatorio è infatti propedeutico alla programmazione triennale e biennale di seguito illustrata.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

Al comma 3, primo periodo dopo le parole “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” aggiungere le seguenti “sentita la Conferenza Unificata” e sopprimere il secondo periodo e al terzo periodo aggiungere in fine le parole “primo periodo”

Motivazione

L'emendamento è proposto in coerenza con quanto stabilito in modifica all'art 21 comma 8 dal momento che il quadro esigenziale è documento appartenente alla fase di programmazione.

Al comma 3 bis dopo le parole “su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici” aggiungere le seguenti parole “sentita la Conferenza Unificata”, e aggiungere il seguente periodo “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, si applica l'articolo 216, comma 4, primo periodo.”

Motivazione

Si ritiene opportuno la condivisione di entrambi i decreti i quali impattano in maniera significativa sulle realtà locali.

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente *“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sviluppa la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire come individuata dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3 comma 1 lettera ggggg-quater)”*

Sopprimere il secondo e terzo periodo e le parole *“Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso”* e sostituirli con le seguenti parole *“ Il progetto di fattibilità”*

Motivazione

In coerenza all’emendamento di cui all’articolo 21 il documento di fattibilità delle alternative progettuali non attiene alla fase di progettazione e quindi se ne propone lo stralcio dal presente comma. Peraltro si evidenzia che, se lo scopo dell’emendamento fosse quello di consentire all’amministrazione la scelta di redazione del progetto di fattibilità in un’unica fase piuttosto che in due fasi, tale obiettivo non è comunque realizzato. Infatti all’articolo 21 è stata disposta la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per qualunque opera oggetto di programmazione triennale, escludendo con ciò la possibilità di scegliere tra la soluzione monofasica e la bifasica, salvo che per le opere non rientranti nella programmazione medesima, ossia di importo inferiore ai 100.000 euro.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi

Al comma 6, primo periodo abrogare le parole da *“idrologiche”* a *“urbanistiche”*

Al comma 16, all’ultimo periodo dopo le parole *“ Il costo della manodopera ”* aggiungere *“come specificato dall’articolo 95 comma 10”*

Motivazione

Gli emendamenti sono finalizzati da un lato a semplificare e ridurre i campi di indagine su cui svolgere progetti di fattibilità e dall’altro a risolvere una criticità applicativa già emersa nel recente passato nell’ambito di applicazione di una analoga previsione normativa.

Art. 24 **

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

Al comma 3 primo periodo dopo le parole *“abilitati all’esercizio della professione”* abrogare le parole *“iscritti al relativo albo professionale”* e aggiungere *“ovvero che posseggono una anzianità di servizio di almeno 5 anni”*

Motivazione

L’emendamento corregge l’eccessiva rigidità della modifica normativa che aggiunge alla semplice abilitazione anche l’iscrizione all’albo professionale come requisito necessario per

la progettazione. Ciò creerebbe notevoli problemi soprattutto nelle piccole e medie realtà. Si propone pertanto di prevedere in alternativa l'anzianità di servizio.

Art. 26

Verifica preventiva della progettazione

Al comma 6 abrogare la lettera b) e sostituirla con la seguente

“b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alla precedente lettera a), dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 38 che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da organismi di certificazione accreditati”

Conseguentemente abrogare la lettera c)

Motivazione

Impedire alle stazioni appaltanti qualificate anche nell'ambito della progettazione di verificare progetti di importo superiore alla soglia comunitaria costituisce un aggravio della procedura ed un aumento dei costi. La qualità dell'attività è preservata dalla qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art.38 e questo dovrebbe rappresentare una garanzia sufficiente per consentire di svolgere l'attività di verifica. Viene di fatto ripristinata la normativa precedente del DPR 207/2010 aumentando il grado di qualità considerato che a differenza del precedente regolamento l'attività può essere svolta dalla stazione appaltante solo se qualificata.

Al comma 6 lett d) aggiungere infine le seguenti parole “o dalle stesse stazioni appaltanti purché dispongano di un sistema interno di controllo di qualità”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prevedere per le verifiche di progetti di importo inferiore a un milione di Euro la possibilità di consentire ai comuni una maggiore versatilità nell'organizzazione e conseguente risparmio di spesa, in quanto permette al di sotto di tale soglia che il RUP possa coincidere anche con il progettista o il direttore dei lavori, cosa ad oggi impossibile con l'impostazione attuale per l'incompatibilità fra verificatore e progettista o direttore dei lavori.

Art. 27

Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. In caso di appalti basati su progetti per i quali, indipendentemente dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle diverse amministrazioni.”

Motivazione

La modifica è finalizzata a garantire la validità dei pareri e autorizzazioni già rilasciate per progetti che per motivi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, non siano arrivati alla fase di affidamento.

Art. 29**
Principi in materia di trasparenza

All'art. 29, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: *“nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti”* sostituire le parole *“il provvedimento che determina”* con le seguenti parole *“l'estratto del verbale contenente”*

dopo le parole *“verifica della documentazione”* aggiungere le seguenti parole *“prodotta in sede di offerta”*

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole *“all'esito”* aggiungere le seguenti parole *“della verifica della documentazione attestante il possesso”* ed eliminare le parole *della valutazione”*

Motivazione

L'ammissione o l'esclusione viene disposta dalla stazione appaltante tramite il seggio di gara o la Commissione giudicatrice: questi decidono in sede di gara e redigono apposito verbale. In questo contesto, l'attuale formulazione della norma genera il dubbio che, ai fini dell'esclusione di concorrenti, occorra qualche provvedimento successivo, del quale non si capirebbe la ratio, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello del non aggravio del procedimento. Inoltre se la ratio della norma è ravvisabile nell'intenzione di anticipare i motivi di ricorso avverso le ammissioni o le esclusioni ad un momento anteriore all'aggiudicazione e attribuire carattere di definitività alle decisioni adottate dal RUP o dal seggio di gara e confermate dalla stazione appaltante, il dies a quo per la tutela giurisdizionale non può che decorrere da questa fase e non dagli accertamenti d'ufficio. Se così fosse, inoltre, non vi sarebbe motivo di distinguere il provvedimento di ammissione da quello di aggiudicazione.

La modifica richiesta al terzo periodo è necessaria per coordinarla con l'abrogazione delle parole avvenuta al secondo periodo.

Al comma 1, eliminare il quinto periodo: *“Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.*

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare un periodo contenente una definizione (resoconto della gestione finanziaria) che non trova riscontro nella finanza locale. Si potrebbe fare riferimento semplicemente alle tabelle di cui all'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, richiamata dal D. Lgs. 33/2013.

Al comma 1 eliminare il penultimo periodo e all'ultimo periodo dopo le parole *“di pubblicazione”* aggiungere le seguenti *“degli atti di cui al presente comma”*

Motivazione

Richiedere che la data di pubblicazione sul profilo del committente sia indicata nell'intestazione o in calce agli atti che devono essere pubblicati impedisce una

pubblicazione massiva ed informatica degli atti magari estratti da altri sistemi di gestione documentale. L'emendamento ha la finalità di richiedere che l'inserimento della data di pubblicazione sia contestuale, consentendo l'elaborazione di procedure informatiche massive.

Art. 30

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

L'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, In fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante è tenuta a verificare la corrispondenza dell'incidenza della mano d'opera rispetto a quanto attestato negli elaborati progettuali. In caso di immotivata difformità la Stazione Appaltante provvede ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti norme”

Motivazione

La modifica sposta nella fase di esecuzione dell'appalto la verifica sulle maestranze impiegate nel cantiere stante la problematicità di verificare l'incidenza della mano d'opera sulla base del Durc in fase di gara.

Art. 32 **

Fasi delle procedure di affidamento

Al comma 14 ter sopprimere le parole “ e il computo metrico estimativo”-

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare dagli elaborati da allegare al contratto il computo metrico estimativo in quanto per i lavori a misura non ha alcun valore e l'elaborato essenziale è l'elenco dei prezzi unitari. Inoltre per i lavori a corpo è solo uno strumento di supporto del direttore dei lavori per fare la contabilità senza che ciò possa costituire alcun riferimento per l'appaltatore.

Art. 36 **

Contratti sotto soglia

Al comma 2 lett. a) dopo le parole: “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto” eliminare le parole: “ adeguatamente motivato” ed aggiungere le parole: “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”

Motivazione

La modifica è volta a tradurre il principio di massima semplificazione negli affidamenti di modico valore, così come esplicitato nella legge delega

Art. 36

Contratti sotto soglia

Al comma 9 terzo periodo, dopo le parole “sono pubblicati” aggiungere le seguenti “per estratto”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di coniugare la pubblicazione precisare tramite la parola “per estratto” la salvaguardia delle modalità di pubblicazione tramite GURI ma al contempo rendendole meno onerose per le stazioni appaltanti, a fronte di appalti di entità non rilevante o, per i beni e servizi, addirittura modesta.

Art. 37 **

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Abrogare il comma 5

Motivazione

La legge delega non prevede ambiti territoriali definibili con DPCM su proposta del MEF. Peraltro già in sede di prima attuazione è emersa la difficoltà di elaborare una proposta concreta che desse seguito alla disposizione. Le norme sulla qualificazione ben consentono di ottenere ambiti territoriali senza una loro prefigurazione. La modifica è finalizzata dunque ad eliminare la limitazione alla operatività delle centrali di committenza ad un ambito territoriale predefinito. Peraltro per i servizi a rete, esistono già ambiti predefiniti che tuttavia verrebbero comunque fatti salvi.

Art. 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni territoriali e le altre amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all'ANAC per la qualificazione.”

Motivazione

La modifica è finalizzata a semplificare le procedure per acquisire la qualificazione anche per gli enti locali che avessero articolazioni territoriali.

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Il decreto definisce, infine, la diversificazione dei requisiti tecnico organizzativi a seconda che le centrali di committenza richiedano la qualificazione per le sole attività di centralizzazione di cui all'art.3, comma 1, lett. l) o anche per le attività di committenza ausiliarie di cui all'art.3, comma 1, lett. m)”

Motivazione

La mancata differenziazione tra qualificazione per le attività di centralizzazione delle committenze e qualificazione per le attività ausiliarie irrigidisce il sistema delle qualificazioni e rende improba l'attività delle centrali di committenza che sarebbero gravate da compiti oggi realisticamente non proponibili. CONSIP e gli altri soggetti aggregatori (centrali di committenza regionali e città metropolitane) ed in genere le centrali di

committenza non sono, peraltro, realisticamente nelle condizioni di poter svolgere anche attività ausiliarie; al contrario le attività ausiliarie potrebbero essere richieste o ricomprese

Al comma 3 eliminare le parole “il complesso delle” e sostituirle con: “le”. Alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: “La qualificazione può essere conseguita anche con riferimento ai singoli ambiti di attività, fermo restando l’obbligo del possesso della qualificazione in tutti gli ambiti di attività per espletare procedure in materia di appalti e concessioni”

Motivazione

La modifica tende ad agevolare le aggregazioni tra stazioni appaltanti mediante il ricorso agli appalti congiunti, previsti dal comma 10 dell’art. 37, senza dar vita, necessariamente, ad una centrale di committenza stabile. Ad esempio, una stazione appaltante qualificata in materia di progettazione può associarsi con altra stazione appaltante qualificata per le attività di affidamento e controllo e congiuntamente espletare le relative procedure di acquisizione.

Al comma 4, lettera b) sopprimere il punto 2 bis)

Motivazione

La richiesta è motivata dalla necessità di eliminare ulteriori oneri per la pubblica amministrazione che comportano anche ulteriori spese e che solo i comuni più strutturati e con risorse potranno mettere in campo penalizzando così i comuni di piccole medie dimensioni.

Alla fine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: “Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere appalti congiunti occasionali senza dover assumere una forma giuridica specifica. L’ANAC, attraverso l’emanazione delle modalità attuative del sistema di qualificazione di cui al comma 6, stabilisce i criteri che consentono appalti congiunti occasionali svolti da Amministrazioni aggiudicatrici che, singolarmente, non posseggano la necessaria qualificazione”

Motivazione

La proposta intende integrare una carenza del codice in materia di appalti congiunti occasionali. Questa tipologia di appalti può essere una opportunità significativa per molte amministrazioni nonché uno strumento indispensabile per i comuni non capoluogo: nel caso che l’attività di questi comuni per appalti ove occorre la qualificazione risulti residuale o sporadica l’appalto occasionale è strumento che, dal punto di vista del principio di economicità, meglio si addice rispetto a soluzioni più strutturate, integrando in modo armonico il contenuto dell’art. 37, comma 4.

Art. 41

Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza

Al comma 2 dopo le parole “anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori” aggiungere le seguenti parole “e stazioni appaltanti”

Motivazione

La mancata previsione delle stazioni appaltanti (diverse da Consip e soggetti aggregatori) non consentirebbe la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement da parte degli stessi anche a favore delle stazioni appaltanti che non possono permettersi investimenti in piattaforme di e-procurement.

Art. 77 **

Commissione giudicatrice

Al comma 1 dopo le parole: “del miglior rapporto qualità/prezzo” inserire le seguenti: “anche ai sensi dell’art. 95 comma 7 o del solo costo determinato ai sensi dell’articolo 95, commi 2” e cancellare le parole “o del solo costo, determinato ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all’articolo 95, comma 7”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di correggere la disposizione in quanto solo il comma 2 dell'art. 95 prevede aggiudicazione al solo costo. Il comma 7 dell'art. 95 infatti prevede aggiudicazione qualità prezzo dove il prezzo è un costo o prezzo fisso predeterminato dalla stazione appaltante. In altre parole l'aggiudicazione avviene solo sulla qualità.

Al comma 3 terzo periodo eliminare la parola “alcuni” e le parole “escluso il Presidente”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire, per appalti che non presentano particolari complessità, alle stazioni appaltanti di nominare componenti interni nelle commissioni giudicatrici.

Art. 79

Fissazione di termini

Al comma 5-bis, al primo periodo, dopo le parole “a disposizione dalla stazione appaltante” aggiungere le seguenti “dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori”

Motivazione

La rettifica si rende necessaria per rendere coerente la disposizione con quanto previsto dall'art. 37 ai sensi del quale ricorre l'obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori

Art. 80

Motivi di esclusione

Al comma 6 al primo periodo premettere le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 19 ter, anche per i casi di partecipazione singola”

Motivazione

Il comma 19 ter dell'art. 48 fa salva la partecipazione del raggruppamento nei casi di modifiche soggettive dei commi 17, 18 e 19, nei quali è compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80, intervenute in fase di gara. L'art. 80 comma 6 invece impone l'esclusione dell'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai primi cinque commi dello stesso articolo 80 per atti o omissioni compiuti nel corso della procedura. Se non è fatta salva la possibilità della modifica soggettiva anche nel caso della partecipazione dell'imprenditore singolo, ci si dovrebbe trovare di fronte ad un diverso trattamento di situazioni analoghe dovuto semplicemente alla diversa tipologia di concorrente. L'integrazione proposta tende ad eliminare questa incongruenza

Art. 85
Documento di gara unico europeo

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di sopprimere il periodo che richiede una verifica parziale dei requisiti in capo all'aggiudicatario fra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva ponendo inoltre in capo al potenziale aggiudicatario la trasmissione dei documenti dimostranti il possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del successivo art. 86 con inevitabile allungamento dei tempi di gara. Si tratta di un'attività parziale ed anticipatoria di verifica dei requisiti che dovrà poi essere svolta dalla stazione appaltante in capo all'aggiudicatario per rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7.

L'attività di cui si chiede l'abrogazione rappresenta un inutile duplicato dell'attività più completa svolta successivamente all'aggiudicazione.

Art. 97
Offerte anormalmente basse

Al comma 2 dopo le parole “ il RUP” aggiungere le seguenti “procede” e sopprimere le seguenti parole “ o la commissione giudicatrice procedono”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare la presenza della commissione giudicatrice quando si procede esclusivamente con il criterio del minor prezzo, presenza invece richiesta per le valutazioni delle offerte con il criterio dell'OEV.

Art. 101
Soggetti delle stazioni appaltanti

Al comma 3 lett. d) sostituire la parola “svolge” con la seguente “può svolgere”.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire alla stazione appaltante di organizzare in autonomia l'ufficio di direzione dei lavori nel caso non sia opportuno che il direttore dei lavori, seppure in possesso dei requisiti, svolga anche la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in quanto impegnato anche in altre attività. Ciò si verifica specialmente nei piccoli comuni in cui il personale tecnico è limitato ed impegnato contestualmente in numerose attività ordinarie. La funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori richiede un particolare impegno con necessità di presenza abbastanza frequente sul cantiere in quanto le relative responsabilità sono di carattere penale. Prevedendo quindi una facoltà di rivestire entrambe le funzioni anziché l'obbligo, la stazione potrebbe far svolgere al personale dipendente la funzione di direttore dei lavori, unitamente alle attività ordinarie di routine e affidare all'esterno la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Contrariamente, non essendo possibile affidare all'esterno le attività ordinarie, la stazione appaltante si trova costretta ad affidare all'esterno entrambe le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con incremento della spesa pubblica.

Art. 102 **Collaudo e verifica di conformità**

Abrogare il comma 6 e sostituirlo con il seguente:

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Motivazione

La modifica proposta creerebbe una disparità di trattamento economico tra dipendenti di amministrazioni diverse pur appartenenti allo stesso comparto. In questo modo non solo non si agevola lo scambio tra dipendenti di varie amministrazioni ma aumenteranno anche i relativi oneri per pagare collaudatori scelti sul mercato.

Art. 105 **Subappalto**

Al comma 14 secondo periodo dopo le parole “costi della sicurezza” eliminare le parole “e della manodopera”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per allineare il presente comma con la modifica proposta all'art. 23 comma 16

Art. 111

Controllo tecnico, contabile e amministrativo

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole “essa è affidata” sopprimere le parole “nell’ordine”

Motivazione

La modifica che viene proposta consente alle stazioni appaltanti di scegliere il metodo per l’individuazione del direttore lavori senza dover obbligatoriamente seguire un ordine di priorità.

Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche

Al comma 1 primo periodo eliminare le parole "servizi, forniture"

Al comma 2 primo periodo eliminare le parole "servizi, forniture" e sopprimere l’ultimo periodo

Al comma 3 eliminare le parole "servizi, forniture"

Motivazione

L’attuale formulazione della norma ha l’effetto di introdurre una intera nuova categoria di incentivi riferiti a servizi e forniture con il risultato di ottenere un aumento della spesa a parità di servizi prodotti e di prestazioni rese dai dipendenti. In qualche caso, come per la Tari, con l’immediata trasposizione sulla tariffa a carico dei cittadini.

Art. 142

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

“5-quater bis. Le concessioni di servizi sociali, anche nelle forme del partenariato pubblico-privato, sono affidate nel rispetto della disciplina prevista dalla Parte III e IV del presente Codice, in quanto compatibile”

Motivazione

L’integrazione si rende necessaria per non circoscrivere la disciplina specifica dell’affidamento dei servizi sociali alle sole modalità dell’appalto estendendo in questo modo anche ai contratti di partenariato pubblico privato e alle concessioni l’ambito di affidamento

Art. 142**

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Il comma 5 quinquies è abrogato ed è sostituito con il seguente:

“ 5 quinquies: Agli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all’allegato IX non si applicano gli artt. 37 e 38 del presente Codice”

Motivazione

La peculiarità dei servizi sociali e socio-assistenziali è già contenuta come principio nel Codice dei Contratti. L’articolo 140 infatti specifica infatti quali siano le norme applicabili a

gli affidamenti dei servizi sociali e settori speciali non includendo tra le norme applicabili proprio l'articolo 37 e 38. L'emendamento risponde dunque alla necessità di procedere all'affidamento degli stessi in modo da assicurare la continuità di livelli minimi di assistenza e protezione sociale sul territorio che giustifica una loro esclusione dall'applicazione delle norme del codice solo in materia di obbligo di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti.

In subordine:

al comma 5 quinquies, dopo le parole “sono perseguite”, aggiungere la parola “anche”

Art. 157

Altri incarichi di progettazione e connessi

Al comma 2 primo periodo dopo le parole “superiore a 40.000” eliminare le parole “e inferiore a 100.000 euro” e sostituirle con le parole “euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi”

Motivazione

La modifica ha la finalità di rendere coerente la presente disposizione con la riformulazione dell'art. 36.

Art. 163

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Al comma 9 dopo le parole “procedure ordinarie” eliminare le parole da “gli affidatari si impegnano” a fine comma e sostituirle con le seguenti parole “i prezzi dei servizi e forniture richieste sono determinati in base ad un'indagine di mercato”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a semplificare in occasione di eventi calamitosi le procedure da seguire per l'acquisizione di servizi e forniture.

Art. 180**

Partenariato Pubblico Privato

Al comma 4 ultimo periodo dopo le parole “dell'operatore economico” aggiungere le seguenti “quando si è in presenza di una ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio il cui rischio è stato trasferito ex ante, ai sensi del precedente comma 3, all'operatore economico stesso” e di conseguenza eliminare le parole “qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore”

Motivazione

Il decreto correttivo introduce una specificazione che si ritiene ultronea e che, nel tentativo di rafforzare la responsabilità in capo al soggetto privato circa la disponibilità dell'opera, potrebbe generare effetti opposti a quelli per la quale è stata inserita.

Infatti, con l'integrazione proposta si introduce un concetto di imputabilità che la direttiva Concessioni ha mitigato, se non escluso.

E' necessario rammentare che il rischio di disponibilità coincide con il rischio operativo dal lato dell'offerta secondo la nomenclatura Eurostat e può riguardare (così il considerando n. 18 ultimo capoverso della Direttiva) i contratti in cui i privati vengono "remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice". Il riferimento è alle concessioni "fredde" per la realizzazione di ospedali, strutture penitenziarie, uffici pubblici, ecc

Il Codice nella versione vigente definisce tale rischio come "il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti".

Pertanto, il rischio assunto dall'operatore economico di erogare le prestazioni pattuite alle condizioni stabilite nel contratto non può essere a priori ridotto in presenza di fattori esogeni che abbiano influito sulla capacità dello stesso operatore di garantire gli standard stabiliti. Sarà il contratto a stabilire ex ante in maniera univoca il trasferimento dei rischi all'operatore privato, tra cui quello di disponibilità.

L'emendamento che si propone è dunque finalizzato ad eliminare una incertezza interpretativa che potrebbe riflettersi sulla buona conduzione del contratto ed essere causa di contenziosi, ristabilendo la preminenza della fase di individuazione e trasferimento dei rischi ex ante.

Art. 183 **Finanza di progetto**

Al comma 1, dopo le parole: "affidare una concessione ponendo a base di gara" aggiungere le seguenti parole : "di norma".

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici porre a base di gara il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Al comma 2

- dopo la parola: "lavori" inserire un punto e sopprimere le parole: "ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice".
- al secondo periodo sostituire le parole: "Il progetto di fattibilità da porre a base di gara" con le seguenti: "Qualora il progetto di fattibilità è posto a base di gara, lo stesso".
- al terzo periodo le parole "la redazione del progetto di fattibilità" sono sostituite dalle seguenti "la redazione degli elaborati progettuali, ivi incluse le attività di supporto,"

Al comma 3 e al comma 5 eliminare le parole "definitivo"

Al comma 9 dopo le parole: "Le offerte devono contenere" sostituire le parole: "un progetto definitivo" con le parole: "almeno un progetto di fattibilità tecnico ed economica"

Al comma 9 dopo le parole: "Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto," sostituire le parole: "il progetto definitivo" con le parole: "il progetto"

Al comma 10 alla lettera c) e al comma 11 primo periodo sopprimere la parola: "definitivo"

Al comma 13 primo periodo sopprimere la parola: " di fattibilità"

Motivazione

Le modifiche sono finalizzate a rendere coerente la previsione normativa con quanto contenuto nell'art. 180 comma 1 secondo periodo ai sensi del quale, stante la previsione di porre tra gli obblighi contrattuali anche quello della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sembra implicitamente consentire, facoltativamente, l'aggiudicazione di gare di partenariato pubblico privato (tra cui rientra anche la finanza di progetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 180) sulla base di elaborati tecnici ed economici dai contenuti diversi da quelli previsti propriamente per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 211**

Pareri di precontenzioso dell'ANAC

Al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: “ *Il rigetto del ricorso contro il parere vincolante inciderà altresì sui requisiti reputazionali dell'impresa ai sensi dell'art. 83 comma 10.*”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di scoraggiare i ricorsi contro il parere dell'ANAC in fase di precontenzioso.

Art. 216**

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Al comma 4 terzo periodo, dopo le parole: “Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23” sostituire le parole: “*comma 3, terzo periodo*” con le parole: “*comma 3 bis*”

Motivazione

La modifica si rende necessaria in quanto il decreto corretto di riferimento è quello di cui all'art. 23 comma 3 bis, che dovrà disciplinare la progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione. Il decreto di cui all'art. 23 comma 3 riportato nell'articolo, definisce, invece, i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, senza fare alcun riferimento alle manutenzioni che saranno pertanto oggetto di specifica disciplina semplificata.

Al comma 4 terzo periodo, dopo le parole: “ *i contratti di lavori di manutenzione*” eliminare la parola: “*ordinaria*” e sostituirla con le parole: “*così come definiti all'art. 3 lett ggggg-novies*” e dopo le parole: “*del presente codice,*” aggiungere le seguenti: “*e previa valutazione del RUP*”.

Motivazione

La proposta di eliminazione all'articolo 216 comma 4 della parola "ordinarie" si rende necessaria perchè altrimenti si creerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento in fase di affidamento, connesso con l'elaborazione di livelli progettuali immotivati rispetto alla tipologia di intervento

Art. 217**

Al comma 1 lettera v), dopo le parole “con esclusione dei commi 13 e 14” aggiungere le parole “e 16”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di reintrodurre nell'ordinamento norme di semplificazione in materia di beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del titolo I del Codice dei Beni Culturali, decreto legislativo n. 42/2004.